



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Audizione promossa dalla 7° Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2305 recante *"Disposizioni in materia di lauree abilitanti"*.

14 settembre 2021

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Istruzione del Senato della Repubblica per la presente audizione, così consentendoci di esprimere il punto di vista della categoria professionale rappresentata, **fortemente determinata a rientrare nel novero delle nuove disposizioni sulle lauree abilitanti**, che rappresenta una importante occasione per l'ammodernamento del sistema dell'accesso agli Albi professionali e, più in generale, per abbreviare l'inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro.

1. PREMESSA


L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta, al 31 dicembre 2020, **12.560** professionisti iscritti, mentre ogni anno sono ormai circa **1.500** [⊕] i giovani che chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione, determinando così un "tasso di rinnovamento", rispetto agli iscritti, di oltre il 10% all'anno; una percentuale notevole, che non trova riscontro in nessun'altra categoria professionale. Il dato si pone peraltro in controtendenza rispetto al generale andamento delle iscrizioni negli Albi professionali, ovunque in diminuzione, talvolta anche consistente.

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dal 2011, per undici anni ininterrottamente, sia il **primo nel proprio settore come numero di candidati** (*il riferimento è al settore agro-ambientale, nel quale operano 3 categorie di professionisti: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali e Periti agrari*), come si desume dalla tabella di seguito riportata.

⊕ I candidati agli esami 2020, sono stati 1.124, con un incremento del +16,72% rispetto all'anno precedente, nonostante l'epidemia da COVID-19.

I candidati agli esami 2021, alla data attuale (*la sessione è ancora in corso*) risultano essere 1.635, con un ulteriore incremento del + 45,46% rispetto all'anno precedente.





Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano incrementi costanti nel numero delle nuove P.IVA aperte, il cui saldo netto (rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate) dell'ultimo quinquennio è sotto riportato:

2016	+8,88%
2017	+5,30%
2018	+6,97%
2019	+6,93%
2020	+5,37%

Con un incremento medio annuo di nuovi occupati del 6,69%, un dato eccellente anche considerati i periodi di crisi economica registrati nel periodo.



La disamina annuale dei nuovi occupati appare assolutamente positiva soprattutto per la sua costanza negli anni, e di particolare rilievo in un contesto nazionale caratterizzato da una generale difficoltà occupazionale e da una sostanziale stagnazione economica, divenuta drammatica nell'anno 2020, a seguito dell'epidemia da COVID-19. Eppure la categoria degli Agrotecnici è riuscita anche in questo frangente a crescere ancora del +5,37% nel numero dei nuovi professionisti in attività.

Questi risultati peraltro non sono genericamente ascrivibili ad una particolare, positiva situazione in cui si trova il settore dei servizi tecnici all'agricoltura *-perché i dati riferiti alle altre categorie professionali del settore sono assai diversi-* ma derivano esclusivamente dalle *policy* adottate dalla categoria degli Agrotecnici, sia riferite alle **politiche attive per lavoro** che alle **modalità di accesso all'Albo**.

2. L'ACCESSO ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI LAUREATI

All'Albo professionale si possono attualmente iscrivere (*Ordinanza esami 2021 - Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2021 n. 59*), previo svolgimento di un semestre di pratica professionale certificato, in disparte dai diplomati, i laureati di **8 Classi di laurea di primo livello** e **22 Classi di laurea magistrali**, e precisamente:

Lauree di primo livello (DM n. 270/2004) N.ro 8 Classi

L-2 Biotecnologie

L-7 Ingegneria civile ed ambientale

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali



Lauree magistrali (DM n. 270/2004) N.ro 22 Classi

LM-3 Architettura del paesaggio

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-6 Biologia

LM-7 Biotecnologie agrarie

LM-8 Biotecnologie industriali

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-54 Scienze chimiche

LM-56 Scienze dell'economia

LM-60 Scienze della natura

LM-61 Scienze della nutrizione umana

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura

LM-77 Scienze economico-aziendali

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

le predette lauree consentono altresì l'iscrizione in altre plurime categorie professionali, secondo il principio degli "Albi in concorrenza" previsto dal DPR n. 328/2001 e che ha modernizzato in modo significativo il settore degli ordini professionali, introducendo robusti principi di concorrenza così obbligando le strutture ordinistiche ad essere meno autoreferenziali (*ad esempio*,



un laureato in classe LM-70 può scegliere di iscriversi in cinque diversi Albi professionali, dunque potendo orientarsi verso quello ritenuto più consono o che offre più servizi).

3. LE POLICY PER FAVORIRE L'ACCESSO NELL'ALBO

A differenza di pressochè quasi tutte le altre categorie professionali tecniche (*Agronomi e Forestali, Tecnologi alimentari, Architetti, Ingegneri, Geologi, ecc.*), le quali non richiedono alcun tirocinio *post-laurea* per affrontare l'esame abilitante -*che può dunque essere subito svolto dopo il conseguimento del titolo accademico-*, l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati richiede un semestre di tirocinio che, rispetto agli altri Albi "concorrenti", obbliga i laureati a perdere almeno un anno di tempo prima di entrare nel mondo del lavoro.

Per ovviare a questa situazione il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stato il primo ad avere attivato, ed ampiamente utilizzato, lo strumento offerto dall'art. 6 del DPR n. 328/2001 (*che prevede di poter svolgere il tirocinio "durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate...con le Università"*) nonché l'analoga possibilità confermata dal DPR n. 137/2021 (*di svolgere ulteriori tirocini precedentemente al conseguimento del titolo di studio "in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero vigilante"*); il 12 marzo 2018 fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca ed il Ministro della Giustizia è stata altresì siglata la "Convenzione-quadro" richiesta dal DPR n. 137/2001.

In sintesi le attività di tirocinio -in presenza di "Convenzioni"- vengono svolte all'interno del corso di studi accademico, sotto sorveglianza dell'Università -alla quale l'Albo ha ceduto il relativo potere di controllo- e consentono di poter contemporaneamente generare i CFU-Crediti Formativi Universitari previsti dal corso di laurea.

Il comportamento pro-concorrenziale dell'Albo degli Agrotecnici è stato così evidente da avere indotto l'ANTITRUST-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -*normalmente assai severa nei confronti del mondo ordinistico-* ad evidenziarlo, lodandolo in una delle sue Relazioni annuali ciò anche perchè, operando in tal modo, l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha radicalmente risolto il malcostume dello "sfruttamento" lavorativo dei praticanti.



E' dunque possibile affermare che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è quello che, più di ogni altro, si è speso per avvicinare i giovani laureati al lavoro libero-professionale, anche rimuovendo e/o riducendo le barriere all'ingresso, peraltro con i descritti risultati, assolutamente soddisfacenti.

4. IL PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - IL DDL 2305/S

Per le ragioni sopra indicate la categoria degli Agrotecnici ha immediatamente condiviso sia il contenuto del DDL n. 2305, nella parte in cui rende coincidente l'esame abilitante con quello di laurea, che quanto previsto dal Governo nel PNRR, laddove si prevede:

"Riforma delle lauree abilitanti

La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di stato, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati."

trattandosi di un obiettivo assolutamente apprezzabile e peraltro dalla categoria degli Agrotecnici ampiamente realizzato *ante litteram*.

Nell'iter del DDL alla Camera dei Deputati (*ivi rubricato con il n. 2715/C*) il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha tenuto una costante interlocuzione con le Commissioni ed i Relatori, per valorizzarne la propria specificità, salvo poi convenire di essere inseriti nel più generale art. 4, che attribuisce agli Ordini e Collegi professionali la possibilità -all'interno di un predefinito percorso- di poter chiedere che le proprie lauree di accesso divengano "abilitanti".

In fase di approvazione, tuttavia, inopinatamente, il Governo interveniva modificando l'articolo 4, comma 1, con l'inserimento del periodo sotto evidenziato in grassetto:

- 1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o*



più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale."

con l'effetto di così dividere gli Albi professionali in due gruppi: il primo, quelli che non hanno il tirocinio professionale (*la maggior parte*) e che possono usufruire delle possibilità offerte dalla riforma. Il secondo, composto da Albi (*come quello scrivente*) che, avendo un tirocinio professionale *post-laurea*, non potranno mai usufruire delle nuove opportunità offerte, nemmeno quando voluto, perché normativamente inibiti a farlo.

L'emendamento, a detta del Governo, ha lo scopo di tenere "indenni" dagli effetti della riforma, si suppone su loro richiesta, le "sole" categorie giuridiche (*Avvocati, Notai, Commercialisti e Revisori legali*) se non che, per un incredibile infortunio, non è stato considerato il fatto che oltre alle quattro categorie giuridiche sopra citate, ve n'è una tecnica -quella degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati- che parimenti prevede l'obbligo del tirocinio post-laurea (così come previsto dall'art. 55 del DPR n. 328/2001), con l'effetto di escludere anche quest'ultima dalla riforma, in questo caso contro la propria volontà.

Per quanto l'errore di valutazione appaia singolare (*attesa l'elevata preparazione degli uffici parlamentari*), ciò non di meno lo si rileva, fra l'altro, dalla lettura del Dossier n. 122, redatto dall'Ufficio Studi della Camera dei Deputati, in accompagnamento al DDL n. 2751/C, che così descrive il comma 1 dell'art. 4, dopo l'introduzione della modifica governativa:

"L'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate -senza l'ulteriore intervento della fonte primaria- ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post laurea.

La riforma, dunque, non potrà trovare applicazione per le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono tutte un tirocinio successivo al conseguimento della laurea."



In realtà il *Dossier* omette di indicare, oltre gli Agrotecnici, anche altre quattro categorie (*Consulenti del lavoro, Geometri, Periti industriali ed agrari*) ma ciò non sembra generare alcun problema posto che, per quanto noto, le predette non intendono rientrare nella riforma.

Diverso è il caso dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la cui volontà di rientrare nell'ambito delle nuove disposizioni è fermissima.

La carenza informativa presente nel primo *Dossier* della Camera dei Deputati (*del 9 aprile 2021*) permane anche nel secondo (*del 16 giugno 2021*), peraltro con l'introduzione di ulteriori elementi di perplessità, ad esempio circa l'affermata *-ma in realtà assai dubitale-* applicazione ai soggetti di cui all'art. 2 delle procedure di adeguamento di cui all'art. 5, che sembrano invece previste per soggetti diversi.

5. GLI EFFETTI DEL DDL n. 2305/S SULLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO E DI AGROTECNICO LAUREATO

E' vero che la professione di Agrotecnico è compresa nell'art. 2, relativo alle "lauree professionalizzanti", ma queste ultime, oltrechè essere nuove e non avere prodotto ancora alcun laureato, sono diverse e distinte dalle attuali 30 lauree che attualmente consentono l'accesso all'Albo, nemmeno paragonabili quanto a numerosità, anche futura, dei laureati.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ha sempre giudicato criticamente le "Lauree professionalizzanti", perchè affette da criticità severe che le destinano ad un certo quanto rapido fallimento (*al momento mascherato dal fatto che non esiste ancora nessun laureato da questi bizzarri corsi*).

Archiviato quindi, e radicalmente, il fuorviante tema delle *cd* "lauree professionalizzanti", gli effetti dell'attuale formulazione del DDL n. 2305, ove non si introducano correttivi, è quello di arrestare il positivo percorso di crescita occupazionale, descritto nella Premessa.

L'art. 4 presenta peraltro una intrinseca ed evidentissima contraddizione. Il sistema delineato non prevede infatti di rendere automaticamente abilitanti determinate Classi di laurea (*eccezion fatta per quelle di cui all'art. 1*) ma bensì "consente" agli Albi professionali interessati di chiedere che questo avvenga, presentando una motivata richiesta al Ministro dell'Università, che la esamina congiuntamente al Ministro vigilante sull'Albo richiedente.



Detto meccanismo dunque impone che sia la categoria professionale a chiedere di far diventare le proprie lauree abilitanti e pertanto non si comprende per quale ragione le categorie che non desiderano chiederlo abbiano bisogno di uno specifico provvedimento legislativo inibente *-che produce i distorsivi effetti descritti-* **piuttosto che non semplicemente limitarsi**, come sembra logico, **a non chiedere di rendere abilitanti le proprie lauree.**

Inoltre, a tutto voler concedere, non si comprende quale attinenza vi sia fra il valore abilitante di un titolo di studio e lo svolgimento di periodi di tirocinio, posto che questi ultimi hanno finalità esclusivamente formative, del tutto estranee al valore giuridico del titolo di studio ed ai conseguenti effetti.

Nè vale obiettare che è il tirocinio a “completare” il percorso di studi, perchè ormai per tutti gli Albi professionali è prevista la Formazione continua obbligatoria, cioè a dire la continuità nel tempo della formazione iniziale, sicchè se questo fosse il criterio nessun Albo potrebbe chiedere di rendere abilitanti le proprie lauree perchè la formazione non risulta per essi mai conclusa definitivamente.

6. I POSSIBILI RIMEDI

Dalle ripetute interlocuzioni occorse con il Governo (*incaricato dal vigilante Ministero della Giustizia*) si è riscontrata l'assoluta determinazione a non modificare l'impianto dell'art. 4, nemmeno introducendo una deroga per l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, mantenendo dunque la netta divisione fra gli Albi professionali che richiedono il tirocinio post-laurea e quelli che non lo richiedono.

Attese le condizioni date, l'unico rimedio possibile per far rientrare la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nell'ambito della riforma è **di rinunciare al semestre di tirocinio.**

Si tratta peraltro di una rinuncia di modesto effetto posto che, già ora, oltre il 70% dei candidati proviene da Università convenzionate, che svolgono il tirocinio durante il corso di studi (*peraltro si cercherà di mantenere questa modalità, perchè apprezzata, anche nell'eventuale assenza dell'obbligo, mantenimento agevolato dal fatto che le “Convenzioni” sono già in essere, positivamente funzionanti, senza perciò dover richiedere alcun intervento ulteriore*).



Pertanto la soppressione del tirocinio per i laureati verrebbe a sanare una contraddizione persistente da anni e che vede i soggetti in possesso di un Diploma Universitario (*istituito con legge 19 novembre 1990 n. 341 e poi soppresso con il DM 3 novembre n. 509*), sostenere gli esami abilitanti senza necessità di sostenere alcun tirocinio professionale.

Sebbene i Diplomi Universitari siano poi confluiti, con tabelle di equipollenza, nelle attuali "lauree di primo livello" per i primi l'esenzione dal tirocinio è rimasta mentre invece i secondi sono tenuti a svolgerlo, per una durata di sei mesi.

La soppressione di questo semestre porrebbe pertanto tutti i soggetti uguali nella medesima condizione.

La soppressione del tirocinio semestrale per i laureati potrebbe essere introdotta con un nuovo comma 4, all'art. 3 oppure all'art. 6, del seguente tenore:

"4. Al comma 1 dell'art. 55 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente:

1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio."

